

UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA.

1) Quali sono le attività (compatibili) che posso svolgere durante il corso di specializzazione?

Sono compatibili con la formazione specialistica solo le seguenti attività:

- * esercizio della libera professione intramuraria;
- * guardia medica, sostituzione di medico di base, guardia turistica (ora incarichi convenzionali di Medicina generale);
- * collaborazione con Enti che svolgono attività di raccolta di sangue fino al 31/12/2027;
- * incarichi e contratti del Cura Italia (artt. 2-bis e 2-ter del Decreto Legge 18/2020) - ultimi due anni di specializzazione - fino al 31/12/2026;
- * legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 338, lett. a) della legge 30 dicembre 2024, n. 207) al c.d. Decreto Bollette (articolo 8 co. 2 e 3, del Decreto-legge n. 34 del 2023), i medici specializzandi di tutti gli anni, in deroga al regime delle incompatibilità stabilite per il contratto di formazione specialistica (art. 40, D.Lgs. n. 368/99) possono, fino al 31/12/2026, assumere incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, per un massimo 8 ore settimanali, in favore di strutture sanitarie pubbliche o private o di soggetti privati, per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per cui è richiesta la sola laurea in medicina.

2) Posso effettuare dei periodi di formazione all'estero o presso strutture extra rete formativa?

In base al D.I. n. 402/2017, Allegato 1, articolo 1, punto 2, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, nell'arco della carriera di specializzazione.

E' necessario presentare apposita istanza ed una marca da bollo di euro 16,00 presso l'Ufficio Scuole di specializzazione area medica ubicato presso l'Edificio 14/E, unitamente alla documentazione elencata in calce alla stessa.

3) In quali casi è possibile sospendere le attività formative?

La sospensione delle attività formative nelle scuole di specializzazione (area sanitaria) in Italia è regolata principalmente dal D. Lgs. 368/1999 e dai regolamenti di ateneo, consentendo l'interruzione della formazione in situazioni specifiche e prevedendo il recupero del periodo sospeso. La sospensione è prevista per gravidanza o malattia, la cui durata superi i 40 giorni lavorativi consecutivi -art. 40, co. 3 D. Lgs. 368/1999.

4) Come posso ritirare il diploma di specializzazione?

E' necessario presentarsi personalmente allo sportello dell'Ufficio Scuole di specializzazione area medica (Edificio 14/E) negli orari di apertura al pubblico esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità ed una marca da bollo di euro 16,00. In alternativa la

pergamena può essere ritirata a mezzo delega scritta.

5) Come posso chiedere il trasferimento verso la Scuola di specializzazione di area sanitaria di altro Ateneo?

E' possibile consultare il vademecum pubblicato sul sito di ateneo www.unina.it [1] al seguente link

<https://www.unina.it/it/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione-area-sanitaria>